



Corte III
C-5416/2013

Sentenza dell'8 dicembre 2016

Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Franziska Schneider; Beat Weber, Vito
Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
ammontare della rendita
(decisione su opposizione del 13 agosto 2013).

Fatti:**A.**

Mediante decisione del 3 aprile 2013 la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) ha erogato in favore di A._____, coniugata con B._____, cittadina italiana, nata il -1949- , residente in Italia, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° maggio 2013 (doc. 35/1). L'importo della prestazione, pari fr. 479.- al mese, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 13 anni e 6 mesi, di cui 7 anni composti di accrediti per compiti educativi, la scala rendite 14 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 29'484.- (doc. 35/3).

Il marito, B._____, nato nel 1947, che aveva risieduto in Svizzera dal 1965 al 1988, in data 8 aprile 2002 aveva chiesto e ottenuto dalla CSC, con decisione dell'11 giugno 2002, il trasferimento in Italia dei contributi da lui versati in Svizzera dal 1965 al 1988 (doc. 2 e 10 dell'incarto AVS del marito).

B.

B.a Con opposizione del 2 maggio 2013 l'interessata ha chiesto "l'accredito sulla pensione dei periodi di residenza in Svizzera con il coniuge B._____ e dei periodi per compiti educativi per la figlia C._____". L'opponente ha precisato di aver risieduto in Svizzera ininterrottamente dal 1970 al 1985 e che la figlia è nata in Svizzera il xx (recte: yy) 1980 (doc. 36, doc. 7 pag. 2). Con ulteriore precisazione/rettifica del 27 maggio 2013 (doc. 38 in toto) A._____ ha indicato i comuni di residenza in Svizzera dal 1969 ad aprile 1988.

B.b Con decisione su opposizione del 13 agosto 2013 la CSC ha osservato che i periodi mancanti dal 1974 a tutto il 1980 (periodo in cui era sposata, ma non esercitava attività lucrativa) non potevano essere conteggiati, poiché il marito aveva fatto trasferire i propri contributi in Italia con decisione dell'11 giugno 2002 della stessa Cassa, il che, in sostanza, ostacolava il conteggio del contributo minimo di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS. Di contro la CSC non ha contestato la residenza ininterrotta in Svizzera dell'interessata, fatto peraltro accertato presso i rispettivi uffici di controllo abitanti (doc. 25 in toto) e altresì ammette che possono esserle riconosciuti i contributi derivanti dall'accredito per compiti educativi (che prescindono dal trasferimento contributivo suddetto), per cui, giusta le norme applicabili, l'interessata ha diritto a sette accrediti interi per gli anni dal 1981 al 1987

(anno successivo alla nascita della figlia; anno precedente quello del rimpatrio). L'opposizione è quindi stata respinta.

C.

Con il ricorso depositato il 21 settembre 2013 A. _____ chiede il riconoscimento dei contributi da lei versati nel periodo dal 1967 al 1973 da attività lucrativa propria, come risulta dall'estratto conto allegato alla decisione. Insiste inoltre sul fatto che il coniuge, tramite il suo lavoro, ha versato contributi almeno pari ed oltre il doppio del contributo minimo, come previsto dall'art. 3 cpv. 3 LAVS, e che, sebbene il coniuge abbia trasferito i propri contributi completi, essendo il trasferimento individuale, i contributi del coniuge a lei destinati (il doppio del contributo minimo) dovrebbero sussistere in suo favore, dal momento che non ha fatto richiesta di trasferimento dei propri contributi. La ricorrente non comprende poi come mai sono stati considerati accreditati per compiti educativi solo dal 1981 al 1987 e non dal 1967 al 1973 (doc. TAF 1).

D.

Nelle osservazioni ricorsuali del 17 ottobre 2013 la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con gli stessi argomenti già esposti in sede di decisione su opposizione. Non contestando il domicilio continuativo in Svizzera della ricorrente, ritenuto che il marito ha fatto trasferire i propri contributi per il periodo dal 1965 al 1988, sulla scorta delle sentenze di questo Tribunale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 e C-2226/2011 del 26 giugno 2013, ha dedotto che dal 1974 a tutto il 1980 (periodo in cui l'interessata non ha svolto attività lavorativa propria), non può vantare un periodo contributivo. Questi anni di carenza avrebbero potuto essere colmati se l'interessata avesse avuto prole in quel periodo, ma l'interessata che ha avuto un figlio solo il 24 aprile 1980, per cui, visto che l'anno in cui sorge il diritto (1980) non è computabile, dal 1974 a tutto il 1980 non possono essere presi in considerazione periodi assicurativi (doc. TAF 3). L'amministrazione ha infine fornito spiegazioni circa il calcolo effettuato.

E.

Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A. _____, con replica dell'8 novembre 2013 (doc. TAF 6), ricorda che il marito ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1988 ed ha versato il doppio del contributo minimo come da legge. Al momento del trasferimento dei contributi in Italia da parte del marito (nel 2002), non è stata trasferita la "posizione" assicurativa di cui beneficiava la moglie, ma solo i contributi materiali spettanti al marito. La stessa dichiara infine di non più contestare i periodi contributivi

dal 1967 al 1973, né la questione relativa ai periodi di accrediti per compiti educativi.

F.

Duplicando in data 28 novembre 2014, la CSC ripropone la reiezione del gravame e ribadisce che il fatto che il marito ha fatto trasferire i contributi implica l'annullamento della carriera assicurativa dello stesso (come se non esistesse), per cui cade anche il legame del vincolo di copertura assicurativa di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS. Quindi, in assenza di attività lucrativa propria dal 1974 al 1980, non può essere riconosciuto alcun periodo assicurativo per quel periodo (doc. TAF 8).

L'interpellata non ha preso posizione (doc. TAF 9).

G.

Questo Tribunale ha richiamato dalla CSC l'incarto AVS di B. _____ - (AVS 756.xx.xxx.xxx).

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS.

1.2 Secondo l'art. 3 lett. d^{bis} PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso

deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGGA).

1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

2.

Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il provvedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, in concreto il 13 agosto 2013 (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

3.

Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia erogata a A._____ con effetto dal 1° maggio 2013. In particolare dopo la replica è contestato solo il fatto che non è stato tenuto conto degli anni di contribuzione dal 1974 al 1980 compresi, in cui l'assicurata non lavorava e non aveva figli e durante i quali il marito ha versato più del doppio del contributo minimo. Per la Cassa il computo non può avvenire in quanto il marito ha fatto trasferire i propri contributi all'estero. L'assicurata sostiene per contro che il coniuge, tramite il suo lavoro, ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, come previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e che, sebbene egli abbia trasferito integralmente i propri contributi, dal momento che il trasferimento è individuale, i contributi del coniuge a lei destinati (il doppio del contributo minimo) - o, la circostanza di semplicemente essere assicurata per effetto dell'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS in vigore fino al 31 dicembre 1996 - dovrebbero sussistere in suo favore, dal momento che non ha fatto richiesta di trasferimento dei propri.

4.

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2).

In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° maggio 2013. Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il 15 aprile 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore nel mese di aprile 2013, eccettuate eventuali disposizioni transitorie (si confronti in concreto considerando 6 della presente sentenza).

5.

5.1

La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

5.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli

Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

5.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

Dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964), e dall' Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973, U. KIESER Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Meyer, Soziale Sicherheit, 3. ed pag. 1228 N 88).

5.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

6.

6.1

6.1.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore nell'aprile 2013, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.

6.1.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati

almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).

6.1.3 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

6.1.4 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

6.1.5 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

Per il capoverso 2 sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.

6.1.6 Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).

6.2 La lett. g cpv. 2 delle disposizioni finali della decima revisione dell'AVS intitolata "mantenimento del diritto previgente" (RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1) prevede che "l'attuale articolo 29^{bis} capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione".

Secondo il menzionato art. 29bis capoverso 2 LAVS per calcolare la rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie o alla donna divorziata gli anni durante i quali non ha pagato i contributi in conformità dell'art. 3 cpv. 2 lettera b sono computati come anni di contributo (al riguardo si confronti S. STEIGER-SACKMANN/H-J. MOSIMANN, *Recht der sozialen Sicherheit*, 2014, N 24.84 pag. 868, secondo cui nel caso di vedove o mogli residenti in Svizzera si procede in ogni caso fino a fine 1996 ad un computo, quale periodo contributivo; anche VALTERIO, *Droit de l'assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI)*, 2011, pag. 269 N 923).

Al riguardo la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", prevede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

7.

Nel caso in esame non è contestato ed è altresì provato che A._____ ha risieduto in Svizzera dal 1967 al 1988 e che ha contratto matrimonio con B._____ il 18 gennaio 1969 (doc. 7 e 25 in toto). La stessa era domiciliata (permesso C) in Svizzera con il marito almeno dal 1969 (doc. 25) ed ha esercitato attività lucrativa dal 1967 al 1973 e dal 1986 al 1988 (doc. 18). La figlia è nata in Svizzera il xx xxxx 1980 ed ha sempre risieduto con i genitori (doc. 7).

Incontestata è altresì la circostanza che il marito B._____ ha sempre lavorato in Svizzera dal 1965 al 1988 e, in esito a specifica richiesta dell'8 aprile 2002, ha ottenuto, con decisione dell'11 giugno 2002 della CSC (doc. 2, 10 incarto marito), il trasferimento dei propri contributi.

8.

8.1 In via preliminare va rilevato che all'epoca in cui la famiglia A. _____ risiedeva in Svizzera, ossia almeno fino al 1988, era in vigore l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS (in vigore fino al 31 gennaio 1996), secondo cui non erano, tra l'altro, tenute a pagare i contributi le mogli degli assicurati quando non esercitavano un'attività lucrativa (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, sostituito dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, citato al considerando 6.1.5, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2). In quel periodo le mogli (non tuttavia i mariti nelle stesse condizioni) erano esonerate dal pagamento dei contributi.

Nessun contributo è stato pagato dall'interessata né poteva esserlo nel periodo contestato (1974-1980).

8.2 Con la decima revisione dell'AVS è stato per contro introdotto il principio dell'obbligo contributivo generalizzato, segnatamente anche per le persone che non esercitano attività lucrativa. Il coniuge che non esercita attività lavorativa non è quindi più esonerato dal pagamento dei contributi (DTF 130 V 49 consid. 3.2, si confronti per quanto riguarda il vecchio diritto DTF 125 V 378 e 126 V 218seg., U. KIESER, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung*, 3. Ed., pag. 40 ad art. 3 LAVS N 21). Per i coniugi il legislatore ha tuttavia previsto una regolamentazione particolare. Alle condizioni di cui al citato art. 3 cpv. 3 LAVS (considerando 6.5), e meglio se il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, si ritiene, grazie all'introduzione di una *fictio iuris*, che i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa, paghino contributi propri ("si ritiene che paghino contributi propri", "die eigenen Beiträge gelten als bezahlt", "Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations", DTF 126 V 420, U. KIESER, *op.cit.*, 2. ed., ad art. 3 LAVS pag. 28). La disposizione persegue in particolare lo scopo di iscrivere nel conto individuale di ogni coniuge, per ogni anno contributivo, almeno il contributo minimo, così che l'anno in oggetto possa venir considerato anno contributivo (DTF 126 V 420, 125 V 253, 255 consid. 1b, secondo cui con il nuovo diritto l'assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione che permette di ottenere il diritto alla rendita ordinaria dell'AVS/AI senza aver versato personalmente contributi). Il legislatore intendeva infatti assicurare a ciascun coniuge una durata contributiva completa (M. VALTERIO, *op. cit.*, pag. 69 N 202, art. 29^{ter} cpv. 1 lett. b LAVS, anche DTF 130 V 49 consid. 3.2, anche sentenza del TAF C- 4701/15 del 27 giugno 2016).

9.

9.1 In concreto va in particolare esaminato se la circostanza che il marito ha fatto trasferire i propri contributi - nel periodo contestato, come detto l'assicurata era esonerata dal pagamento dei contributi - in Italia nel 2002 in virtù dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0831.109.454.2: Convenzione; 0.831.109.454.21: Accordo aggiuntivo), è atta a influenzare, come sostiene la CSC, anche la situazione contributiva della moglie oppure no.

9.2 L'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo recita che i cittadini italiani hanno facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione (che regolava le liquidazioni forfettarie anticipate di rendite AVS, n.d.r.), di chiedere, al verificarsi di un caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato definitivamente la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti Svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi.

Il cpv. 2 della medesima norma prevede espressamente che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera.

Secondo il capoverso 3 inoltre le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti alla legislazione italiana, citata all'articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

9.3 Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo internazionale deve fondarsi sul testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto

e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai materiali si possa dedurre con sicurezza che il testo non corrisponde alla volontà delle parti contraenti (DTF 113 V 98 consid. 2b, 111 V 8, 110 V 106).

Se vi è carenza di una disposizione positiva in regime convenzionale ci si deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione; DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b).

9.4 Secondo giurisprudenza costante del Tribunale federale il trasferimento dei contributi ai sensi della succitata convenzione provoca, come nel caso della restituzione di contributi in virtù dell'art. 18 cpv. 3 LAVS, lo scioglimento definitivo del rapporto assicurativo insorto originariamente con l'AVS (si confrontino i commenti relativi all'Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, OR-AVS, RS 831.131.12 in AHJ 2003 pag. 22, secondo cui la restituzione dei contributi si fonda sull'idea di una compensazione di eventuali diritti a rendite. Per la persona assicurata questo scioglimento definitivo del legame significa anche che tutti i periodi assicurativi e contributivi adempiuti in Svizzera vengono cancellati come se non fosse mai stata assoggettata, pag. 22, quindi ex tunc).

I cittadini italiani che hanno trasferito i loro contributi alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, decadono quindi di ogni diritto nei confronti dell'AVS svizzera (DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b, si confronti anche DTF 113 V 103 consid. 2b e 114 V 8 consid. 1).

9.5 Questa Corte ha dal canto suo tramite giurisprudenza costante ripetutamente confermato che la circostanza che un coniuge abbia fatto trasferire i propri contributi all'assicurazione sociale italiana preclude l'applicazione dell'art. 3 cpv. 3 LAVS (si confronti in particolare sentenza C-3640/2010 del 30 novembre 2010, consid. 8.2, in cui questa Corte ha concluso, in un caso analogo, che "il menzionato art. 3 cpv. 3 LAVS non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto la contribuzione del marito, trasferita alle assicurazioni sociali italiane, è come se non esistesse"; sentenze C-2226/11 del 26 giugno 2013 consid. 4.4.7 e C-3715/12 del 22 agosto 2013 consid. 5.4.7, e anche sentenza C 4701/2015 del 27 giugno 2016).

In altre parole l'atto di trasferire i contributi da parte del marito al competente assicuratore italiano comporta, come conseguenza ineluttabile, che

la contribuzione originariamente effettuata dal marito non esiste più secondo il diritto svizzero, come se quest'ultimo non fosse mai venuto in Svizzera, il rapporto assicurativo decadendo, in tali circostanze ex tunc.

9.6 A quanto appena esposto va aggiunto che, dal tenore letterale della norma convenzionale, emerge che il cittadino italiano può chiedere il trasferimento dei contributi versati da lui stesso e che i coniugi possono pretendere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Da ciò emerge "e contrario" che i coniugi non sono autorizzati a trasferire vicendevolmente i propri contributi, bensì unicamente i propri.

9.6.1 In concreto, come detto, nel periodo contestato la ricorrente non era autorizzata a versare alcun contributo, in quanto la legge la esonerava esplicitamente dal pagamento (consid. 8.1, consid. 6.2). In simili condizioni il trasferimento dei contributi da parte del marito è avvenuto conformemente al tenore della Convenzione ritenuto che egli non poteva che trasferire i contributi che gli competevano, non essendovi contributi della moglie.

9.6.2 Nell'ipotesi in cui invece, per quantificare la rendita di vecchiaia dell'assicurata si applicassero le disposizioni entrate in vigore con la decima revisione dell'AVS, l'esito della vertenza non muterebbe. Ritenuto infatti che, secondo il Tribunale federale, in caso di trasferimento della totalità dei contributi, il rapporto assicurativo cessa di esistere ex tunc, in quanto si considera che non è mai esistito (consid. 9.4), i versamenti effettuati dal marito devono essere considerati come mai avvenuti, in quanto traggono origine da un'azione annullata con effetto retroattivo.

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, irrilevante è stabilire qual è il diritto applicabile in concreto.

10.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere pertanto respinto, in quanto infondato e la decisione impugnata confermata. Ne consegue che il periodo contributivo (rispettivamente gli eventuali contributi) ad esso riferiti, dal 1974 al 1980, non può essere computato per il calcolo della rendita di vecchiaia di A._____. Può essere del resto presunto ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 dell'accordo aggiuntivo succitato che essi sono stati utilizzati per il calcolare la pensione di vecchiaia percepita in virtù del diritto italiano.

11.

11.1 Non si prelevano spese processuali, la procedura giudiziaria in materia di AVS essendo gratuita (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

11.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Visto l'esito del ricorso non si assegnano spese ripetibili.

Le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
- autorità inferiore (n. di rif. 756.xxxx.xxxx.xx; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: